

Denominazione del procedimento	Breve descrizione del procedimento	Riferimenti normativi	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria/Ufficio responsabile del procedimento	Contatti e Recapito telefonico dell'Ufficio responsabile del procedimento	Unità organizzativa competente all'adozione dell'atto finale	Tempi di conclusione del procedimento	Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale a favore dell'interessato
Iscrizione/cancellazione Elenco Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato	<p>Procedimento attraverso il quale l'Avvocato in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 (c.d. Testo Unico spese di giustizia) può chiedere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ovvero la cancellazione. Il patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio") trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141). E' finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione e a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.</p>	<p>Art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) Regolamento per la concessione del patrocinio (Coa delibera 8.10.2019).</p>	<p>Consigliere incaricato ovvero Commissione per il Gratuito Patrocinio</p>	<p>segreteria@ordineavvocatimodena.it tel. 059 223773</p>	<p>Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena</p>	<p>L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno (rif. art. 81 D.P.R. n. 115/2002) ed aggiornato periodicamente a seguito di specifiche richieste da parte dell'iscritto (delibera Coa 26.05.2020)</p>	<p>Avverso il diniego di iscrizione è ammissibile il ricorso al TAR</p>

Ammissione/diniego al Patrocinio a spese dello Stato	Procedimento attraverso il quale un cittadino chiede al Consiglio dell'Ordine, in via anticipata, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui risulti titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (Decreto 16 gennaio 2018 del Ministero della Giustizia). Se l'istanza è presentata dal difensore dovrà essere sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore; essa potrà essere inoltrata tramite il portale Riconosco.	artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia); Regolamento del Consiglio dell'Ordine sui requisiti di ammissione delle istanze di patrocinio a spese dello stato in materia civile, amministrativa e tributaria approvato all'adunanza del 8.10.2019.	Consigliere incaricato	gratuitopatrocino@ordineavvmodena.it - segreteria@ordineavvocatimodena.it tel. 059 223773	Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena	Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza come presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.	
Procedimento di esonero dall'obbligo di formazione continua	Procedimento attraverso il quale l'iscritto, in presenza di determinati presupposti, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'esonero (totale o parziale) dall'obbligo di formazione continua. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.	Art. 15 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; art. 8 della Circolare attuativa e interpretativa del regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, regolamento Coa approvato nella seduta del 27.10.2020.	Commissione Accreditamento Eventi Formativi	segreteria@ordineavvocatimodena.it tel. 059 223773	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena	Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge, con possibilità di sospensione per l'acquisizione di informazioni.	

Procedimento opinamento note	Procedimento attraverso il quale gli iscritti chiedono al Consiglio dell'Ordine un parere ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale	Artt. 13, comma 9, e 29 Legge n. 247/2012 Regolamento sui pareri di congruità dei compensi relativi ad attività professionale forense ( delibera Coa 21.11.2017)	Consigliere incaricato	segreteria@ordineavvocatimodena.it tel. 059.223773	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, se l'importo richiesto è pari o superiore a 10.000 € Consigliere incaricato, se l'importo richiesto è inferiore a 10.000 €	Termine finale del procedimento di 90 giorni previsto dal regolamento del Coa , con possibilità di sospensione per l'acquisizione di informazioni	Ricorso in prevenzione finalizzato al tentativo di conciliazione
Procedimento di mediazione	Procedimento attraverso il quale il mediatore assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con eventuale formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.	DI. 28/2010 - Statuto e regolamento del Coa 12/04/2011 e successive modifiche del regolamento 12/5/2015 e 16/04/2020	Segreteria Organismo di Mediazione - Direttivo - Mediatore	segreteria.mediazione@ordineavvmodena.it - tel. 059 4270505	La competenza dell'atto finale, se raggiunto l'accordo, è del mediatore, il quale redige processo verbale di conciliazione; in caso contrario, sempre il mediatore redige processo verbale di mancato accordo.	Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi; questo termine è fissato dalla legge, con possibilità di deroga su concorde richiesta delle parti.	Il D. Lgs. 28/2010 non contiene una disciplina dell'impugnazione degli atti di conciliazione; la conciliazione soggiace all'ordinaria disciplina delle impugnative negoziali.
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ha lo scopo di consentire a debitori non fallibili (persone fisiche o piccole imprese) di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e ha la funzione di assistere il debitore sia nell'elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, nonché di verificare la veridicità dei dati e di attestare la fattibilità della proposta e, ancora, di svolgere una serie di attività direttamente ausiliarie rispetto alle funzioni del giudice.	Legge n. 3/2012, Statuto e Regolamento COA 8/05/2018	Gestore in forma di organo collegiale.	La competenza è del Gestore incaricato; questi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto: 1) la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia); 2) la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell'OCC. Il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e risolvere eventuali contestazioni sullo stesso. Una volta fatto ciò, provvede ad omologare il piano con sentenza e a dichiarare chiusa la procedura. Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti Qualora il giudice, invece, ritenga il piano inammissibile o non fattibile, nega l'omologazione con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle eventuali misure protettive.		L'omologazione deve avvenire nel termine massimo di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della proposta; la proposta deve essere presentata dal Gestore incaricato nei termini procedurali di volta in volta fissati dal Gestore stesso.	Considerato che la natura stessa della procedura è volta a tutelare l'interessato, non ricorrono specifici strumenti a sua tutela; l'interessato, dal canto suo, deve dare corretta esecuzione al piano omologato.

Iscrizioni/cancellazioni Albo ed Elenchi	Procedimento attraverso il quale un laureato può iscriversi al Registro dei Praticanti ovvero un laureato che ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense può iscriversi all'Albo degli Avvocati ovvero un soggetto iscritto all'Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti può cancellarsi.	Art. 17 Legge n. 247/2012; Decreto Ministeriale 16 agosto 2016, n. 178 (Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	Consigliere di turno	segreteria@ordineavvocatimodena.it tel. 059 223773	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena	30 giorni dalla presentazione della domanda	Ricorso al CNF nel termine di venti giorni dalla notificazione della delibera di diniego di iscrizione (art. 17 Legge n. 247/2012) Ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione (art. 17 Legge n. 247/2012)
Procedimento volto al rilascio della autorizzazione alle notifiche in proprio	Il procedimento di autorizzazione alle notifiche in proprio consiste nella preliminare verifica dei requisiti in capo al richiedente e del conseguente rilascio dell'autorizzazione alle notifiche in proprio.	Legge n. 53/1994.	Consiglio Ordine	segreteria@ordineavvocatimodena.it; tel. 059/223773	La competenza all'adozione dell'atto finale (autorizzazione) è del Consiglio dell'Ordine.	Il procedimento deve avvenire nei termini generali fissati dalla Legge 241/90.	Ricorso al CNF ex art. 7 della Legge 53/1994